



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**  
**Comunicato Ufficiale n. 10 del 13 maggio 2022**

Riunione del 12 Maggio 2022

Presidente: Avv. Claudio Cutrera

Componente Avv. Giuseppe Bianco

Componente Avv. Giulia Mennuni

CSA/11/2021-2022 – Reclamo d’urgenza ex art.28 Reg. Giurisd. Fipav della Società Canottieri Ongina Volley PC avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. n. 1 del 09/05/2022.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

-letto il reclamo ed esaminati i documenti allegati;  
-sentito all’udienza del 12/05/2022 il Presidente della Società reclamante, Prof. Fausto Colombi, il quale si è riportato al proprio ricorso, chiedendone l’accoglimento, delibera quanto segue.

FATTO

Con C.U. n. 1 del 09/05/2022 il Giudice Sportivo Nazionale comminava, tra le altre, all’atleta Ramberti Thomas, tesserato con la Società reclamante, la *“squalifica per una giornata per somma di penalità, già ammonito in gara precedente (4 penalità)”*.

In occasione della gara di pallavolo di Serie B/M PA n. 2503 del 07/05/2022 fra la Canottieri Ongina Volley PC e la T.M.B. Monselice PD, l’atleta Ramberti Thomas della Società ricorrente si rendeva protagonista di reiterate proteste dopo una decisione arbitrale, così letteralmente riportate nel rapporto arbitrale: *“Ma cosa fischi? Ma cosa stai fischiando? Ma cosa vedi?”*.

Avverso tale provvedimento, la società Canottieri Ongina Volley PC ha interposto reclamo d’urgenza, ex art. 28 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

All’udienza di discussione, svoltasi il 12/05/2022, il Presidente della Società reclamante,



Prof. Fausto Colombi, insisteva per l'accoglimento del reclamo per le motivazioni ivi formulate.

La Corte Sportiva di Appello riservava la decisione dell'impugnazione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre far rilevare che deve ritenersi provato il contenuto del rapporto arbitrale, notoriamente fonte primaria di prova, per quanto concerne il tenore delle proteste ed il comportamento dell'atleta Ramberti Thomas nel corso della gara di pallavolo di Serie B/M PA n. 2503 del 07/05/2022 fra la Canottieri Ongina Volley PC e la T.M.B. Monselice PD, proteste e comportamento, l'altro, non contestati sul punto dalla Società reclamante, che non ha neanche fornito prove di diverso tenore.

Il reclamo verte, sostanzialmente, intorno alla somma di penalità verificatasi a carico del tesserato Ramberti Thomas, a seguito del precedente C.U. n. 2 del 28/10/2021 del Giudice Sportivo Nazionale, che aveva ammonito il detto Ramberti, in relazione alla gara di serie B/M C n. 1272 del 23/10/2021 fra la Società Canottieri Ongina Volley PC e la Univolley Trento.

Orbene, al di là della corretta o meno individuazione dell'atleta che andava realmente ammonito a seguito della gara del 28/10/2021 e dell'eventuale errore nell'individuazione del reale autore della frase irrispettosa, che sarebbe stata pronunciata dal Presidente del sodalizio reclamante nei confronti dei giocatori avversari, in occasione della gara del 7/5/2022, circostanza quest'ultima che lo stesso Presidente ha contestato fermamente in udienza e per la quale è stata irrogata sanzione non oggetto del presente giudizio, purtroppo si deve constatare che il provvedimento di cui al C.U. n. 2 del 28/10/2021 del Giudice Sportivo Nazionale non è mai stato oggetto di specifica e tempestiva impugnazione da parte dell'odierna società reclamante né da parte dell'atleta.

Ciò ha determinato il suo definitivo passaggio in giudicato e la sua vincolatività.

Tale circostanza assorbe, dunque, qualsiasi altra questione e/o fatto dedotto dalla Società reclamante, rendendo legittima la sommatoria delle penalità a carico del tesserato Ramberti Thomas e, quindi, la squalifica per una giornata oggetto del presente reclamo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello rigetta il reclamo proposto dalla Società Canottieri Ongina



Volley PC e conferma la “*squalifica per una giornata per somma di penalità, già ammonito in gara precedente (4 penalità)*”, a carico dell’atleta Ramberti Thomas, comminata dal Giudice Sportivo Nazionale con il C. U. n. 1 del 09/05/2022.

F.to Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 13 Maggio 2022